



Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del 22 aprile 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ Il diritto si stingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp². Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoversi 3 e 3^{bis} si estingue alle date seguenti:

- a. per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis}: il 16 maggio 2020;
- b. per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3: il 16 maggio 2020, se la ripresa dell'attività è autorizzata conformemente al piano di allentamento dei provvedimenti per la protezione della popolazione deciso dal Consiglio federale.

Art. 11 cpv. 2 e 3

² Ha effetto sino al 16 settembre 2020.

² *Abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 23 aprile 2020 alle ore 00.00³.

¹ RS 830.31

² RS 818.101

³ Pubblicazione urgente del 22 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

22 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Commento alla modifica di ordinanza del 22 aprile 2020

Art. 3 cpv. 3: il vigente capoverso 3 disciplina l'estinzione del diritto in generale. La modifica prevede un disciplinamento separato per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} (lett. a) e per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 (lett. b). La regolamentazione relativa ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (art. 2 cpv. 3^{bis}) viene trasferita dall'articolo 11 capoverso 3 alla lettera a del presente capoverso.

Con la lettera b s'intende evitare che il diritto all'indennità per i lavoratori indipendenti direttamente colpiti dai provvedimenti del Consiglio federale (art. 2 cpv. 3) si estingua il giorno in cui quest'ultimo autorizzerà la ripresa della loro attività. Per garantire a questa categoria lo stesso trattamento previsto per i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti dalla crisi (art. 2 cpv. 3^{bis}), anche in questo caso l'indennità dovrà essere versata fino al 16 maggio 2020, a prescindere dal fatto che nel frattempo la struttura abbia potuto riaprire o meno. Per i lavoratori indipendenti direttamente colpiti dai provvedimenti del Consiglio federale e non ancora autorizzati a riprendere la loro attività, il diritto all'indennità sussisterà anche dopo questa data.

Art. 11 cpv. 2 e 3

Il vigente capoverso 3 prevede che tutte le modifiche di ordinanza adottate dal Consiglio federale il 16 aprile 2020 decadranno il 17 maggio. Alcune di esse, però, concernono aspetti formali e redazionali che devono essere mantenuti fintantoché l'ordinanza rimarrà in vigore. La durata del diritto all'indennità per i genitori di figli con disabilità dei quali non è più garantita la custodia da parte di terzi (art. 2 cpv. 1 lett. b e c, in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1^{bis}) deve corrispondere a quella per i genitori di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a. La limitazione della durata di validità a due mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza, ovvero fino al 16 maggio 2020, concerne soltanto la disposizione relativa al versamento dell'indennità ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti dalla crisi legata alla pandemia di coronavirus (art. 2 cpv. 3^{bis}). Con l'abrogazione del capoverso 3, il disciplinamento previsto per i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti viene trasferito nell'articolo 3 capoverso 3 lettera a.